



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO

“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE, E PER L’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 86 del 14.10.2019

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

L'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 prevede che:

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme “certe” il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **“maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento”**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli che ai titolari di posizione organizzativa.

La possibilità di erogare gli incentivi è prevista per i soli enti locali che non abbiano affidato in concessione tale servizio.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'ente impegnato nelle attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa Rifiuti stabilendo le modalità ed i criteri di distribuzione dei relativi incentivi economici.
2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, e la partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali ed all'evasione contributiva (ex art. 1 D.L. n. 203 del 2005), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi)

1. Il requisito fondamentale per la costituzione del fondo e relativa ripartizione è costituito dall'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro il termine stabilito dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del **5%** delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del **4%** all'incentivazione del personale dipendente e per una quota del **1%** al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
4. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare delle somme da destinare al fondo avviene sulla base delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica, risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento.
5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art.67, comma 5, lett.b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017,

salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

Art. 3 **(Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi o altro personale interno del Comune che risulti assegnato anche temporaneamente all'Ufficio Tributi e effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto.
2. Sono, pertanto, interessati al presente regolamento:
 - Il Responsabile Area Gestione Risorse quale funzionario Responsabile dell'Imposta;
 - Il Responsabile del procedimento. Tale incarico deve essere ricoperto da personale stabilmente assegnato al Settore Tributi;
 - I Collaboratori amministrativi dell'Ufficio tributi;
 - I Collaboratori amministrativi esterni al Settore Tributi o assegnati anche temporaneamente all'Ufficio Tributi che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Servizio di rispettiva appartenenza.

Art. 4 **(Funzioni dei soggetti interessati)**

1. Il Responsabile dell'Area Gestione Risorse approva un progetto di recupero evasione.
2. Il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi coordina e sovrintende le attività che ogni componente dell'Ufficio presta.
3. Ciascun componente dell'Ufficio Tributi partecipa al progetto sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
4. Ai collaboratori esterni all'Ufficio Tributi spettano compiti di natura diversa da quelli di cui ai precedenti soggetti che potrebbero emergere a seguito di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento.

Art. 5 **(Ripartizione e liquidazione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)**

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'Area Gestione Risorse effettua una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro da trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Personale per la relativa liquidazione.

2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. Ferma restando la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile Area Gestione Risorse **40%**
 - Responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi **40%**
 - Collaboratori amministrativi dell'Ufficio Tributi **10%**
 - Collaboratori amministrativi e tecnici temporaneamente assegnati all'Ufficio Tributi **10%**

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art.6

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi di cui al successivo articolo 7.

Art.7

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'**1%** delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al

precedente articolo 6. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

2. Tale fondo può essere utilizzato, a titolo esemplificativo, per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'Ufficio Tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 8

(Informazione e confronto)

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
2. Aggiornamenti o modifiche al presente testo potranno aver luogo con deliberazione della Giunta Comunale, solo a seguito di contrattazione con soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 2016/2018, ai sensi dell'art.7 dello stesso CCNL.

Art.9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.